

***Causa Sadio c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 16 novembre 2023 (ricorso n. 3571/17)***

**Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persona migrante nel CIE di Cona (VE) - Condizioni di permanenza disagiate sotto i profili dell'igiene e della sanità - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.**

**Detenzione senza possibilità di un ricorso effettivo - Violazione dell'art. 13 CEDU - Sussiste.**

**Integra la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione la detenzione di un migrante in un centro di permanenza prodromico al rimpatrio, da parte delle autorità pubbliche, le quali lo costringano a condizioni logistiche ed igienico-sanitarie disagiate e lo privino della facoltà di un ricorso effettivo per lamentare la situazione.**

**Fatto.** Il caso riguarda un migrante giunto sulle coste siciliane, su un'imbarcazione di fortuna nel maggio 2016. Egli era poi stato trasferito nel CIE di Cona (VE).

In tale sito, egli – per come esposto nel ricorso – aveva patito pessime condizioni logistiche e igienico-sanitarie, anche in ragione del sovraffollamento del centro, attestato sia da un atto di sindacato ispettivo parlamentare sia da una relazione redatta dall'Associazione giuristi democratici. Il CIE aveva ospitato 1400 persone, in letti a castello stipati e senza adeguato riscaldamento, con un solo medico e una sola infermiera a disposizione.

La presentazione del ricorso alla Corte EDU era pertanto basata sulla lamentata violazione degli artt. 3 e 13 CEDU.

**Diritto.** La Quinta Sezione – in composizione ristretta – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo provato che le condizioni logistiche e di igiene e sanità nel CIE di Cona erano molto degradate. La sentenza si rifà, per le parti d'interesse, al precedente *Darboe e Camara c. Italia* del 21 luglio 2022 (nel *Quaderno* n. 19 (2022), p. 114), dalle cui conclusioni non trova motivi per discostarsi (v. n. 12 della sentenza).

Analogamente, la Corte EDU ravvisa la violazione dell'art. 13 CEDU, poiché il ricorrente non aveva avuto la possibilità di dolersi in alcuna sede del trattenimento subito presso il CIE (v. nn. 18-19 della sentenza).

La Corte EDU – pertanto - assegna al ricorrente 5.000 euro per danni morali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.